

Torino, 3.5.1948 S.0529

Carissimi Sigg. Ispettori,

La S.

C. dei Religiosi ci ha fatto pervenire una sua circolare riservata: "Circa il commercio illecito e le operazioni finanziarie".

Vi comunico il sunto della I° parte che accenna a fatti odierni ed al criterio della Chiesa: segue il testo letterale della 2° parte che è precettiva.

Compio il dovere di notificarvi le disposizioni della S. Sede: spetta a voi invigilare e, eventualmente, correggere.

Vi sono

aff.mo in C. J.

Berruti

Torino, 3.5.1948 S.0529

Dalla Circolare della S.C. dei Religiosi,
in data 6 Nov. 1947

"Circa il commercio illecito e le operazioni
finanziarie e valutarie"

In seguito alle difficili situazioni createsi dopo la guerra, alcuni religiosi, oppressi dalle necessità quotidiane e da oneri ingenti di ricostruzione, hanno creduto, indulgendo alquanto alla prudenza umana, di mettersi anch'essi nei traffici del mondo. Ne derivarono gravi conseguenze con scandalo dei fedeli e detrimento dell'onore e della venerazione di cui lo stato religioso è giustamente circondato. Onde la S. Sede tririce della santità della Chiesa e del bene delle anime dovette con dolore prendere adeguati provvedimenti contro i colpevoli. Essa ritiene opportuno di richiamare su questo punto l'attenzione dei Superiori e ricorda le seguenti disposizioni canoniche

Il Codice di diritto canonico vieta ai Chierici ed ai Religiosi ogni forma di commercio, e commina pena contro i trasgressori: "Prohibentur clerici per se vel per alios negotiationem aut mercaturam exercere sive in propria sive in aliorum utilitatem" (can. 142). "Clerici vel religiosi mercaturam vel negotiationem per se aut per alios exercentes contra praescriptum canonis 142, congruis poenis pro gravitate culpae ab Ordinario coerceantur" (can. 2380).

La responsabilità penale (can. 2210 § 1, 1°) è personale; riguarda l'autore del delitto e i suoi complici (can. 2209, § § 1-4). Chi abbia concorso al delitto mancando ai doveri del suo ufficio è tenuto solo a rispondere di tale mancanza (can. 2209, § 6); ma la detta mancanza, come anche la partecipazione ai vantaggi del delitto o la protezione del delinquente possono costituire una vera e propria complicità, se sia compiuta con precedente espressa o tacita intesa (can. 2209 § 7).

La responsabilità civile (can. 2210 § 1, 2°) al contrario risale a tutti quelli che con dolo o con colpa hanno contribuito a recare il danno, anche quando il fatto non raggiunga il previsto grado di imputabilità penale.

E' vero che il Codice chiaramente esime dalla responsabili-

tà penale, gli Istituti religiosi, per le obbligazioni che un religioso si contraxerit religiosus sine Superiorum licentia, ipsemet responde- re debet, non autem religio aut provincia aut domus" (can. 536 § 3). La questa norma evidentemente riguarda gli atti leciti (obligationes ex contractu vel quasi-contractu). Per gli atti illeciti (obligationes ex delicto vel quasi-delicto) non si può ordinariamente parlare di debito permesso, ma bisogna stabilire la causalità del danno. Il quale può derivare da dolo o da colpa, cioè da negligenza circa gli effetti dannosi delle proprie azioni. E questa negligenza può essere positiva o negativa (in faciendo, in non faciendo) e esplicarsi in vario modo (in eligendo, in vigilando, ecc.). Vi è dunque tutta una sfera di colpa extra-contrattuale della quale bisogna rispondere.

su questa si richiama particolarmente l'attenzione dei Superiori e delle Superiori religiose: i quali pertanto; se con la loro negligenza lasciano avventurare i crediti in affari pericolosi, non rivedono regolarmente i conti del loro Istituto, non vigilano sulla condotta dei loro dipendenti o compiono altre simili omissioni, tollerando perfino che gli utili di illecite operazioni vadano a vantaggio della propria casa, possono assumere gravissime responsabilità per sé e per i loro Istituti.

Oltre le leggi canoniche, i Chierici ed i Religiosi devono tener presente quanto il Codice canonico prescrive circa le leggi civili, particolarmente quelle relative ai contratti: "quae ius civile in territorio statutis de contractibus tam in genere quam in specie, sive nominatis, sive innominatis, eadem iure canonico in materia ecclesiastica iisdem cum effectibus servantur, nisi iuri divino contraria sint aut iure canonico aliud caveatur" (can. 452)

garantire pertanto l'osservanza di tutte le legittime disposizioni su tale materia, per augusta volontà del Sommo Pontefice è severamente proibito a tutti i Religiosi e le Religiose, nonché ai membri delle Società con vita comune senza voti (can. 673 ss.), di esercitare il commercio sotto qualsiasi forma, anche per interposta persona; e di compiere operazioni valutarie e finanziarie di qualsiasi natura senza l'autorizzazione dei legittimi Superiori a norma delle costituzioni, col consenso del proprio Capitolo o Consiglio manifestato con segreti suffragi e, quando si tratti di monache o di religiose di diritto diocesano, senza l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo e del Superiore regolare se il monastero delle monache sia a lui soggetto (cfr. can. 534 § 1), i quali Superiori, prima di concedere la detta autorizzazione, sono gravemente obbligati in coscienza ad assicurarsi, udito anche il parere di persone competenti, che l'operazione valutaria o finanziaria non si oppone alle legittime civili disposizioni. Fer-

mo l'obbligo di ricorrere alla Santa Sede nei casi stabiliti dal diritto canonico. E pertanto:

1) I Religiosi che esercitino il commercio, anche per interposta persona, devono essere destituiti dal loro ufficio (can. 2291, 11°), salva l'applicazione di altre pene stabilite dal diritto comune.

2) I Religiosi che compiano operazioni valutarie o finanziarie senza l'autorizzazione di cui sopra sono, per il fatto stesso, personalmente interdetti (can. 2275), e nei casi più gravi devono essere ridotti allo stato laicale (can. 213 § 1) e privati dell'abito ecclesiastico (can. 2298, 11).

3° I Superiori che per loro negligenza non abbiano impedito le violazioni di cui ai nn. 1 e 2, devono essere deposti dal loro ufficio (can. 2298, 6°) e dichiarati inabili ad ogni ufficio direttivo e amministrativo del proprio Istituto (can. 2298, 5°).

La Santa Sede ha fiducia che i Religiosi, compresi dello spirito di povertà proprio del loro stato, del dovere di custodire gelosamente l'onore della Santa Chiesa e del proprio Istituto, osserveranno le precedenti disposizioni non per il timore delle pene, ma per il sentimento di amorevole e pronta obbedienza che tutti i Cristiani, ma specialmente quelli che il Divin Redentore ha legati a sé con i vincoli della santa vocazione, debbono nutrire verso la Sede Apostolica.

(fto) + LSIGI Card. LAVITRANO, Prefetto.

+ Fr. LUCA E. PASETTO, Segretario.